

2 ARGOMENTI INTRODUTTIVI.....	3
2.1 IL PROTOCOLLO DI KYOTO.....	3
2.2 LE UNITÀ DI KYOTO.....	4
3 EMISSION TRADING EUROPEO.....	6
3.1 LA DIRETTIVA EMISSION TRADING (ET).....	6
3.2 I SETTORI INDUSTRIALI REGOLATI DALLA DIRETTIVA ET.....	6
3.3 COME FUNZIONA LA DIRETTIVA ET.....	7
3.4 I VANTAGGI DEL SISTEMA.....	7
3.5 L'ET EUROPEO E IL PROTOCOLLO DI KYOTO.....	7
3.6 IL PIANO NAZIONALE DI ALLOCAZIONE (PNA).....	8
3.7 IL MERCATO DELLE QUOTE, I REGISTRI E LE PIATTAFORME DI SCAMBIO.....	8
4 IL REGISTRO NAZIONALE DELLE QUOTE E DELLE EMISSIONI.....	10
4.1 DESCRIZIONE.....	10
4.2 OBIETTIVI DEL REGISTRO.....	11
4.3 AMMINISTRATORE DEL REGISTRO.....	11
4.4 UTENTI DEL REGISTRO.....	12
4.4.1 OPERATORI.....	12
4.4.2 ORGANIZZAZIONI.....	12
4.4.3 PERSONE.....	12
4.4.4 VERIFICATORI.....	12
4.4.5 ORGANIZZAZIONI DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO AGGIUNTO (AAR).....	12
4.5 TIPOLOGIE DI CONTO.....	13
4.6 RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI DEL CONTO.....	13
4.7 ACCESSO AL REGISTRO.....	14
4.8 REGISTRAZIONE E APERTURA DEL CONTO.....	15
4.8.1 “CONTO OPERATORE” (OPERATORI E NUOVI ENTRANTI).....	15
4.8.2 “CONTO PERSONA” (ORGANIZZAZIONI E PERSONE).....	17
4.9 REGISTRAZIONE DEI VERIFICATORI.....	19
4.10 REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEGLI AAR.....	21
4.11 TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO.....	22
4.11.1 QUADRO GIURIDICO.....	22
4.11.2 NORMATIVA EUROPEA.....	22
4.11.3 NORMATIVA ITALIANA.....	23
.....	23
5 LE FUNZIONI DEL REGISTRO.....	24
5.1 GESTIONE DEI DATI PERSONALI.....	24
5.1.1 CAMBIA LA MIA PASSWORD.....	25
5.1.2 AGGIORNA I MIEI DATI PERSONALI.....	25
5.1.3 CAMBIA IL MIO USERNAME.....	25
5.1.4 AGGIORNA I DATI DELLA MIA ORGANIZZAZIONE E IL SUO CONTATTO PRINCIPALE.....	25

5.2 GESTIONE DEL CONTO.....	25
5.2.1 NOMINA IL VERIFICATORE.....	25
5.2.2 APRI UN NUOVO CONTO.....	26
5.2.3 AGGIORNA I DATI DEL CONTO.....	26
5.2.4 CHIUDI IL CONTO.....	26
5.2.5 VISUALIZZA IL BILANCIO DEL CONTO.....	27
5.2.6 VISUALIZZA IL CONTO.....	27
5.2.7 REPORT DEL CONTO.....	27
5.2.8 NOMINA L' AAR.....	27
5.2.9 PROPONI IL TRASFERIMENTO DI IMPIANTO.....	28
5.2.10 ACCETTA IL TRASFERIMENTO DI IMPIANTO.....	29
5.3 ADEMPIMENTO.....	29
5.3.1 PROPONI LE EMISSIONI.....	29
5.3.2 APPROVA LE EMISSIONI.....	29
5.3.3 VISUALIZZA LE NOMINE DEL VERIFICATORE.....	29
5.3.4 RESTITUISCI LE QUOTE.....	29
5.3.5 VISUALIZZA LA STORIA DELLE EMISSIONI.....	30
5.4 GESTIONE DEGLI UTENTI.....	30
5.4.1 RICHIEDI UN NUOVO UTENTE.....	30
5.4.2 ELIMINA UN UTENTE.....	31
5.4.3 PROMUOVI/DECLASSA UN UTENTE.....	31
5.4.4 RIATTIVA LA PASSWORD DI UN UTENTE.....	31
5.5 GESTIONE DELLE TRANSAZIONI.....	31
5.5.1 PROPONI UNA TRANSAZIONE.....	31
5.5.2 PROPONI LA CANCELLAZIONE.....	32
5.5.3 PROPONI LA CONVERSIONE.....	33

2 ARGOMENTI INTRODUTTIVI

2.1 *Il Protocollo di Kyoto*

Nel XX secolo la temperatura media globale sulla superficie terrestre è incrementata di 0,6°C. Ci sono forti evidenze che questo riscaldamento globale sia imputabile alle attività umane negli ultimi 50 anni. Le previsioni del Comitato Intergovernamentale sui Cambiamenti Climatici (IPCC) sono preoccupanti: alla fine di questo secolo, la temperatura mondiale sarà in media da 1,4°C a 5,8°C più elevata rispetto ai valori attuali.

L'aumento di temperatura produrrà un grave impatto sulla vita umana, provocando l'innalzamento del livello dei mari, l'aumento della desertificazione, e una maggiore frequenza degli eventi climatici estremi come gli uragani, le inondazioni e le siccità. Gli ecosistemi, l'agricoltura e l'approvvigionamento d'acqua saranno sottoposti a forti pressioni.

Le attività umane che contribuiscono maggiormente ai cambiamenti climatici sono la combustione dei carburanti fossili e la deforestazione. Queste attività aumentano il contenuto di anidride carbonica nell'atmosfera, che è il gas serra maggiormente responsabile dell'aumento di temperatura sulla Terra.

Per cercare di limitare il riscaldamento terrestre, le emissioni di anidride carbonica devono essere ridotte drasticamente. A tal fine, 149 paesi si sono accordati su una strategia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, firmando nel 1997 il Protocollo di Kyoto.

Il Protocollo di Kyoto è stato ratificato da 153 paesi ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. In base a questo accordo, 39 paesi si sono impegnati a limitare e/o ridurre le proprie emissioni di gas serra. L'impegno riguarda in particolare il periodo dal 2008 al 2012, anno in cui devono essere raggiunti gli obiettivi.

Il Protocollo assegna ai paesi industrializzati una quantità determinata di diritti di emissione dei gas a effetto serra (un "tetto di emissione"). Questo tetto è definito come percentuale delle emissioni di ciascun paese nel 1990. Paesi diversi hanno obiettivi diversi; l'Unione Europea ha fissato come proprio obiettivo una riduzione delle emissioni di gas serra del 8% rispetto a quelle del 1990 per il periodo 2008-2012. L'Italia, che contribuisce al totale europeo, ha stabilito per il periodo 2008-2012 un obiettivo di riduzione delle emissioni dei gas serra del 6,5% rispetto a quelle del 1990.

Il Protocollo di Kyoto ha lo scopo di far diminuire le emissioni di gas a effetto serra in ciascun paese grazie a misure e politiche adeguate (come la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, l'emanazione di norme di isolamento termico delle abitazioni, la promozione del trasporto pubblico, ecc...). Il rispetto degli impegni di Kyoto si avvale anche dei cosiddetti meccanismi di flessibilità, che permettono ai paesi di rispettare gli obiettivi di riduzione nel modo economicamente più conveniente. I tre meccanismi sono:

- **Joint Implementation (JI)** : l'implementazione congiunta, che permette a un paese di investire in progetti per la riduzione di emissioni in un altro paese industrializzato, beneficiando di quote di emissione supplementari
- **Clean Development Mechanism (CDM)**: il meccanismo per uno sviluppo pulito che permette di investire in progetti per la riduzione delle emissioni nei paesi in via di sviluppo, ottenendo crediti di emissioni supplementari
- **Emissions Trading (ET)** : il sistema di scambio dei diritti di emissione che permette di commerciare tali crediti per adempiere agli obblighi di riduzione. L'elemento della compravendita è stato introdotto in questo sistema per il limitare al minimo il costo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

2.2 Le unità di Kyoto

I Paesi dell'Annesso 1 possono utilizzare per adempiere ai propri obblighi di riduzione le seguenti unità di Kyoto, corrispondenti ciascuna ad 1 tonnellata di CO₂ equivalente: AAUs, RMUs, ERUs, CERs, ICERS, tCERs.

AAUs (Assigned Amount Units): sono unità commerciabili che derivano dalle quantità assegnate ai Paesi dell'Annesso 1, e che devono essere utilizzate da questi Paesi per l'adempimento agli obblighi di riduzione.

RMUs (Removal Units): sono unità commerciabili rilasciate sulla base dell'assorbimento dei gas serra dall'atmosfera attraverso attività LULUCF secondo gli Articoli 3.3 e 3.4 del protocollo di Kyoto, e possono essere utilizzate per l'adempimento agli obblighi di riduzione.

ERUs (Emission Reduction Units): sono unità commerciabili generate in seguito all'implementazione di progetti JI nei Paesi dell'Annesso 1, e possono essere utilizzate per l'adempimento agli obiettivi di riduzione.

CERs (Certified Emission Reductions): sono unità commerciabili generate in seguito all'implementazione di progetti CDM nei Paesi non compresi nell'allegato 1, e possono essere utilizzate per l'adempimento agli obblighi di riduzione.

- ICERs (long term CER): sono CER rilasciate per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito di un progetto CDM che, con riserva delle decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, scadono al termine del periodo di contabilizzazione dell'attività per la quale sono state rilasciate.
- tCERs (temporary CER): sono CER rilasciate per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito di un progetto CDM che, con riserva delle decisioni adottate in virtù della

convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, scadono al termine del periodo di impegno successivo a quello nel quale sono state rilasciate.

3 EMISSION TRADING EUROPEO

3.1 La direttiva Emission Trading (ET)

La Comunità Europea non ha atteso l'entrata in vigore ufficiale del Protocollo (16 febbraio 2005) ed ha preventivamente istituito, a partire dal 1° gennaio 2005, un sistema che regola in modo del tutto simile all'Emissions Trading internazionale lo scambio di quote di emissioni tra le imprese situate nei Paesi membri.

Il sistema europeo di scambio delle emissioni o EU ETS (European Emissions Trading Scheme) fissa dei limiti per le emissioni di anidride carbonica a più di 11.000 impianti in tutta Europa, ma permette che i diritti ad emettere anidride carbonica (che sono chiamati quote di emissioni di carbonio europee, EUA) possano essere commercializzati. Il sistema EU ETS prevede due fasi: La prima fase inizia il 1 Gennaio 2005 e termina il 31 Dicembre 2007.

A tal fine, l'Europa ha adottato la direttiva 87/2003, che rientra nel Programma europeo relativo ai cambiamenti climatici. La direttiva, entrata in vigore il 25 ottobre 2003, crea un mercato delle quote a livello comunitario in base all'idea che le emissioni vengono ridotte dove è più conveniente.

Durante il primo periodo di Kyoto (2008-2012), l'EU ETS, entrerà nella sua seconda fase e si integrerà nell'Emissions Trading internazionale previsto dal Protocollo: le EUAs (quote europee) saranno convertite in AAUs (quote di Kyoto). L'articolo 25 della Direttiva 87/2003/CE prevede, inoltre, il collegamento ad altri schemi di commercio delle emissioni compatibili con quello di Kyoto.

La Direttiva 101/2004/CE (nota come Direttiva Linking) regola l'utilizzo dei crediti derivanti dai progetti che si sviluppano nell'ambito degli altri due meccanismi flessibili (CDM e JI), all'interno dell'EU ETS, per l'adempimento degli obblighi di riduzione. In particolare la Direttiva Linking consente l'uso delle CERs a partire dal 2005 e delle ERUs a partire dal 2008. l'uso di CERs e ERUs sarà analogo a quello delle quote (EAUs). Nella seconda fase dell'EU ETS ogni Stato Membro dovrà fissare un limite all'uso di CERs e ERUs nel proprio Piano Nazionale di Allocazione. L'uso dei crediti da progetto (CDM e JI) allo scopo di adempiere agli obblighi di riduzione è consentito sia nel periodo pre-Kyoto sia nel primo periodo di Kyoto, ma con regole piuttosto complesse rispetto alle possibilità di utilizzo.

3.2 I settori industriali regolati dalla direttiva ET

Nel primo triennio (2005-2007), lo schema ET riguarderà le emissioni di biossido di carbonio di grandi impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW, ad eccezione di quelli per i rifiuti pericolosi e urbani. Appartengono inoltre allo schema le raffinerie di petrolio, le cokerie, gli impianti

per la produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, l'industria dei prodotti minerali (cemento, calce, vetro, fibre di vetro, prodotti ceramici) oltre una data capacità, e gli impianti per la fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone.

3.3 Come funziona la direttiva ET

Per poter emettere gas ad effetto serra in atmosfera, gli impianti che fanno parte dello schema ET hanno bisogno di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Nazionale Competente (ANC).

Il monitoraggio e il reporting delle emissioni sono obblighi connessi all'autorizzazione ricevuta, così come l'obbligo di restituire annualmente un quantitativo di quote corrispondente esattamente alle emissioni di CO₂ dell'impianto, calcolate per l'anno solare precedente.

Se un operatore possiede un quantitativo di quote inferiore alle emissioni dichiarate, dovrà acquistare quote sul mercato. Se, al contrario, l'operatore possiede un quantitativo di quote superiore alle emissioni dichiarate, può vendere quote o tenerle per gli anni successivi.

Qualora l'operatore non restituisca l'esatto ammontare di quote, andrà incontro irrevocabilmente al pagamento di specifiche sanzioni per ogni tonnellata di CO₂ non coperta dalla restituzione delle quote.

3.4 I vantaggi del sistema

Per disporre di un numero sufficiente di quote, gli Operatori possono scegliere tra queste due possibilità:

- non emettere in misura maggiore del quantitativo di quote loro assegnato (ad esempio investendo in sistemi per il risparmio energetico),
- acquistare quote sul mercato.

Le emissioni verranno ridotte in quelle imprese dove la riduzione può essere ottenuta ad un costo inferiore. Le imprese che riducono le proprie emissioni disporranno di un surplus di quote che potranno vendere a quelle imprese che non possono ridurre le emissioni se non a un costo elevato, per le quali è più conveniente acquistare quote. Complessivamente, il risultato è lo stesso, ma il costo totale è minore, dal momento che il commercio di quote bilancerà i costi tra i singoli Operatori.

3.5 L'ET europeo e il protocollo di Kyoto

A partire dal 2008, quando l'ET sarà attuato a livello globale secondo il protocollo di Kyoto, il commercio di quote potrà avvenire non solo tra le imprese ma anche tra i Paesi.

Il principio è lo stesso: per alcuni paesi i costi legati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra saranno più alti che altrove; questi paesi avranno dunque la possibilità di ottenere quote di emissioni supplementari, investendo in progetti finalizzati a ridurre le emissioni in altri paesi o semplicemente acquistando quote sul mercato internazionale. Per contro, un Paese che realizza una significativa riduzione delle sue emissioni di gas a effetto serra grazie a politiche e misure efficaci, può vendere il surplus di quote ad altri Paesi che hanno superato il volume di emissioni autorizzato dal Protocollo di Kyoto.

Anche in questo caso, il sistema di scambio di quote di emissione consente di ripartire gli sforzi in modo economicamente efficace: gli obiettivi di riduzione vengono rispettati, ma i costi complessivi sono meno elevati.

3.6 Il Piano Nazionale di Allocazione (PNA)

In base alla direttiva ET, ogni Stato membro della UE stabilisce l'ammontare totale di quote di emissione che intende utilizzare durante il triennio che inizia con il 1° gennaio 2005, e la conseguente assegnazione di queste quote agli Operatori dei diversi impianti. Questa decisione è pubblicata almeno tre mesi prima dell'inizio del triennio e si basa sul Piano Nazionale di Allocazione (PNA) delle quote. Nell'ambito di questa decisione, ogni Stato membro tiene anche conto delle quote di emissione che devono essere messe da parte come riserva per i nuovi entranti.

Lo scopo della direttiva ET è che le emissioni dei settori industriali interessati rimangano entro i limiti della quantità totale di emissioni definita nel PNA.

Il PNA è redatto periodicamente: il primo periodo è il triennio 2005-2007; in seguito verrà redatto ogni cinque anni (2008-2012; 2013-2017; ...) per i periodi di adempimento del Protocollo di Kyoto.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, l'Autorità competente rilascia agli Operatori dei diversi impianti la parte di quote di emissione loro assegnate per quell'anno, secondo il PNA.

3.7 Il mercato delle quote, i Registri e le piattaforme di scambio

Da un punto di vista legale, il sistema di commercio delle quote non stabilisce come e quando ha luogo lo scambio. Le imprese vincolate dalla direttiva possono commerciare le quote direttamente tra loro o avvalersi di un broker, una banca o altri intermediari. Possono inoltre svilupparsi mercati organizzati a tal fine.

Il prezzo delle quote è stabilito in base alla domanda e all'offerta come in qualsiasi libero mercato e, trattandosi di un mercato pan-europeo, è influenzato da molti fattori. Lo schema ET, infatti, è basato su decisioni politiche, che possono a loro volta influire significativamente sul prezzo delle quote. Lo sviluppo delle emissioni, ad esempio, dipende dallo sviluppo economico generale in Europa, dalle condizioni climatiche e dal prezzo dei carburanti.

Condizione prima e necessaria per l'attuazione del sistema di ET europeo (EU ETS), è la creazione e la gestione di un **sistema elettronico di Registri**. Questo sistema è separato dalle operazioni commerciali.

I Registri sono delle banche dati elettroniche: ogni Stato membro istituisce il proprio Registro nazionale dove vengono tenute le quote. Il sistema è formato dai Registri nazionali dei 25 Stati membri della Comunità europea interconnessi tra loro attraverso un Registro centrale a livello europeo (CITL). Il CITL effettua controlli automatici su ogni trasferimento di quote, per garantire il rispetto delle regole della direttiva ET.

È possibile trovare un elenco dei Registri nazionali operativi sul [sito europeo del CITL](#)

Un Registro è simile a un sistema bancario on-line, che tiene traccia della proprietà del denaro nei conti ma non degli accordi presi nel mercato dei beni e dei servizi, che sono all'origine del trasferimento di denaro. Il Registro quindi non è un mercato, ma le quote vengono scambiate in base alle decisioni prese dai partecipanti nel mercato.

L'ANC apre un conto nel Registro nazionale per ogni impianto che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva ET; successivamente riversa su ciascun conto le quote stabilite in base al PNA. Le quote possono essere trasferite tra i diversi conti, all'interno dello stesso Registro o tra Registri diversi.

Il Registro serve a monitorare il rilascio, il possesso, il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote. La supervisione dell'ANC è soprattutto concentrata sulla conformità degli Operatori con le condizioni della loro autorizzazione, sulla verifica delle loro emissioni, e sulla restituzione delle quote dovute.

Oltre agli impianti sottoposti ad obblighi di riduzione, ogni persona o altra organizzazione interessata a comprare o vendere quote sul mercato, può aprire un conto nel Registro.

Le **piattaforme di scambio** delle quote di emissione sono iniziative private che aiutano gli utenti nella ricerca e nella negoziazione delle transazioni di vendita delle quote. Attualmente le piattaforme non sono collegate ai Registri nazionali, ma in un prossimo futuro ci sarà questa possibilità.

Le transazioni, comunque, possono essere confermate solo attraverso il Registro, che esamina e garantisce che le transazioni avvengano solo secondo i rispettivi diritti di emissione. Dato che le quote sono di fatto una merce, le transazioni sono soggette alle regole generali del trasferimento di merci. Quando venga raggiunto un accordo tra il venditore e il compratore circa la merce e il prezzo, e si ottenga l'approvazione del Registro, la transazione è registrata nei conti delle parti interessate sotto forma di credito e debito: in altre parole, ogni accordo tra venditore e compratore è condizionato dall'approvazione del Registro, e solo dopo che la transazione è stata portata a termine nel Registro le quote di emissione possono considerarsi trasferite e il compratore ne diventa il proprietario.

Il valore delle quote è stimato dal valore di mercato al momento dell'acquisto. Le stime correnti indicano un prezzo che oscilla intorno ai 25 Euro per tonnellata di CO₂.

A causa del loro valore di mercato, le quote di emissione devono essere incluse nella contabilità industriale come costi di produzione. Le quote assegnate gratuitamente rappresentano costi opportunità in misura del

loro valore di mercato, dal momento che è possibile venderle qualora l'azienda riducesse le proprie emissioni. Di conseguenza, in futuro i profitti dovranno coprire non solo i costi delle materie prime, gli effettivi costi di produzione, e le spese generali, ma anche il valore delle quote di emissione di cui ha bisogno l'azienda.

4 IL REGISTRO NAZIONALE DELLE QUOTE E DELLE EMISSIONI

4.1 Descrizione

Dal 1° gennaio 2005, ogni Stato membro della Comunità europea deve rendere operativo un Registro nazionale. Il Registro è un banca dati standardizzata e sicura, che consente la gestione delle emissioni di gas a effetto serra, la gestione delle quote di emissione, e il sistema di scambio di queste quote. Il Registro deve essere realizzato, mantenuto e gestito secondo il Regolamento Europeo n° 2216/2004 ([link](#)).

In Europa operano tre tipi di Registri:

il primo, messo a punto in Francia dalla CDC (Caisse des Dépôts et Consignations), è utilizzato da Francia, Belgio, Germania, e altri Paesi dell'Europa del Sud e dell'Est;

il secondo, messo a punto in Gran Bretagna dal DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), è utilizzato dalla maggior parte dei Paesi del Nord Europa:

il terzo, messo a punto e utilizzato in Austria.

L'Italia e la Gran Bretagna hanno firmato un accordo di licenza in seguito al quale l'Italia ha potuto avvalersi del software per il Registro prodotto dal DEFRA, noto con il nome di **GRETA** (Greenhouse gas Registry for Emissions Trading Arrangements)

Il Registro italiano è una banca dati ad elevata sicurezza che racchiude tutti i conti, tiene traccia e registra tutte le transazioni tra i conti, come un sistema bancario on-line. Un doppio hardware, sistemi continui di back-up, procedure severe di accesso, garantiscono la massima sicurezza. Tutte le modifiche e gli aggiornamenti vengono inizialmente valutati in un apposito ambiente di test separato. Tutte le procedure di trattamento dei dati personali sono conformi al decreto legislativo del 30 Giugno 2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

4.2 Obiettivi del Registro

I Registri nazionali vengono istituiti con i seguenti obiettivi:

ASSEGNARE QUOTE DI EMISSIONI AGLI OPERATORI: l'operatore di un impianto riceve sul suo conto un ammontare di quote di emissione. Tale ammontare definisce la quantità totale di CO₂ che l'impianto ha diritto ad emettere durante un dato periodo.

RENDERE POSSIBILE LO SCAMBIO DI QUOTE: il Registro offre la possibilità al titolare di un conto di deposito di effettuare scambi con altri conti, a livello nazionale e internazionale. Investendo in progetti di riduzione delle emissioni in altri Paesi, inoltre, gli Operatori potranno ugualmente acquisire delle quote supplementari (unità di Kyoto) che saranno riversate sul loro conto.

TENERE LA CONTABILITÀ E CONSENTIRE IL CONTROLLO: per l'Autorità competente, il Registro nazionale è uno strumento di controllo che permette di seguire l'adempimento degli obblighi ambientali. Le emissioni di CO₂ dichiarate da ciascun impianto devono essere convalidate da un verificatore riconosciuto, prima di essere accettate dall'ANC. Successivamente, l'operatore di un impianto deve restituire ogni anno un numero di quote o unità di Kyoto corrispondente alle emissioni di CO₂ dichiarate per l'anno precedente. Le quote restituite vengono cancellate. L'ANC, attraverso il Registro nazionale, può verificare che gli Operatori abbiano restituito sufficienti quote e identificare coloro che non hanno rispettato gli obblighi.

4.3 Amministratore del Registro

La gestione del Registro nazionale è affidata, in ogni paese, all'Amministratore del Registro, nominato dall'ANC. L'Amministratore è colui che gestisce a livello operativo il Registro e svolge tutti i compiti amministrativi necessari, secondo le indicazioni fornite dall'ANC e dai regolamenti europei. L'Amministratore ha accesso a tutti i conti con potere di modifica.

In Italia le funzioni di Amministratore del Registro sono svolte da APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e i Servizi Tecnici).

Per le comunicazioni da inviare all'Amministratore deve essere utilizzato il seguente indirizzo:

registro.emissioni@apat.it

Per l'invio di quesiti o la segnalazione di problemi, deve essere utilizzato l'indirizzo:

supporto.registro@apat.it

La messaggistica in automatico generata dal sistema (ad esempio, l'invio delle password e degli username, o le notifiche delle operazioni effettuate) viene spedita dall'indirizzo:

amministrazione.registro@apat.it

NB: questo indirizzo **non** può essere utilizzato per risposte o l'invio di richieste.

4.4 Utenti del Registro

Oltre all'Amministratore, ci sono cinque diversi tipi di utenti del Registro: gli Operatori, le Organizzazioni e i singoli individui, che devono aprire un conto nel Registro; i Verificatori e le Organizzazioni del rappresentante autorizzato aggiunto, che devono iscriversi al Registro.

4.4.1 Operatori

Gli "Operatori" sono aziende, o parti di aziende, obbligate per legge a partecipare allo schema di ET europeo: l'ambito di applicazione della direttiva ET riguarda gli impianti elencati nell'Annesso 1 della direttiva. I gestori di questi impianti devono inoltrare domanda di autorizzazione ad emettere gas serra all'Autorità competente per il conseguente rilascio dell'autorizzazione. L'ANC provvede ad aprire un conto nel Registro per ciascun impianto.

4.4.2 Organizzazioni

Le "Organizzazioni" sono aziende o associazioni, non sottoposte a obblighi di riduzione, che vogliono partecipare allo schema di ET europeo su base volontaria. Per poter scambiare le quote di emissioni o i crediti di Kyoto, le Organizzazioni devono aprire un conto nel Registro.

4.4.3 Persone

Le "Persone" sono singoli individui che vogliono partecipare allo schema di ET europeo a titolo personale. Per poter scambiare le quote di emissioni o i crediti di Kyoto, le Persone devono aprire un conto nel Registro.

4.4.4 Verificatori

I "Verificatori" sono utenti del Registro che appartengono a un organismo di verifica accreditato. Il verificatore viene autorizzato dall'Operatore (tramite un suo rappresentante autorizzato) a controllare il valore delle emissioni dichiarate per il conto e, se corretto, convalidarlo. Il verificatore è inoltre responsabile del processo di verifica e della comunicazione all'ANC dell'esito di tale processo.

4.4.5 Organizzazioni del Rappresentante Autorizzato Aggiunto (AAR)

Le "Organizzazioni" dell'AAR vengono scelte dall'Operatore per svolgere una funzione di controllo esterna all'azienda. Esse vengono chiamate in causa quando un utente del conto propone al CITL uno dei quattro tipi di transazioni che possono essere effettuati nel Registro (trasferimento interno, trasferimento esterno, restituzione di quote o crediti, cancellazione volontaria). Questi rappresentanti autorizzati aggiuntivi sono esterni all'entità legale che li ha scelti (anche se è possibile creare e selezionare dei rappresentanti

autorizzati aggiuntivi interni) e non hanno accesso ad altre informazioni sui conti oltre a quelle necessarie per approvare o respingere le operazioni.

4.5 Tipologie di conto

Il Registro è suddiviso in conti. Esistono tre tipologie di conto: conti di deposito, conti per la cancellazione, conti per il ritiro. Le quote e le unità di Kyoto possono essere tenute in qualsiasi tipo di conto; la proprietà di queste quote e unità è del titolare del conto.

L'Amministratore del Registro crea:

- un **conto nazionale di deposito**. Le quote di carbonio sono rilasciate su questo conto prima dell'assegnazione a ciascun gestore, e restituite su questo conto dai gestori prima che vengano ritirate.
- Un **conto nazionale per il ritiro** per ogni periodo di adempimento. Questo è il conto che è usato per ritirare le quote di emissione e le unità di Kyoto alla fine di ogni anno come parte della procedura per l'adempimento degli obiettivi di emissione.
- Un **conto nazionale per la cancellazione** per ogni periodo di adempimento. Questo è il conto usato per la cancellazione volontaria di unità da parte di individui, società o organizzazioni al fine di ridurre gli obiettivi di emissione, e per la cancellazione da parte dell'ANC delle quote e delle unità ritirate.
- I **conti di deposito degli utenti**, che si distinguono in conti di deposito dell'operatore e conti di deposito personali. Per gli Operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, i conti di deposito vengono aperti automaticamente (un solo conto per singolo impianto). Oltre al mantenimento e al trasferimento di quote di emissione e unità di Kyoto, questi conti devono anche essere utilizzati per l'adempimento agli obblighi di riduzione. Gli Individui e le Organizzazioni, invece, devono richiedere l'apertura del conto nel Registro. Questi conti sono utilizzati esclusivamente per l'acquisto, la vendita o la cancellazione di quote di emissione e unità di Kyoto.

Si possono creare un numero qualsiasi di Conti di Deposito del Gestore. Ogni conto deve avere almeno due utenti registrati. Si possono creare un massimo di 99 Conti di Deposito Personale per ciascuna entità legale.

4.6 Rappresentanti autorizzati del conto

Ciascun conto deve avere un **rappresentante autorizzato principale (PAR)** e uno **secondario (SAR)** ad esso associati. Al momento dell'apertura del conto il PAR e il SAR, nominati dal titolare, divengono amministratori di quel conto. Possono effettuare tutte le operazioni ad essi riservate; tra queste operazioni c'è anche la possibilità di richiedere ulteriori utenti per quel conto, regolare il loro diritto di accesso, o sospenderli. Il PAR e il SAR di un conto possono essere sostituiti nel tempo da un'altra coppia di PAR e

SAR, i loro dati possono essere aggiornati ma, dato che devono essere sempre presenti almeno due rappresentanti autorizzati per conto, PAR e SAR non possono mai essere rimossi.

Esiste un'altra figura di rappresentante del conto: il **rappresentante autorizzato aggiunto (AAR)**. Il titolare di un conto può nominare un AAR, il cui consenso è necessario per specifiche operazioni effettuate sul conto: fintanto che un AAR rimane nominato per un determinato conto, sarà richiesta la sua approvazione per tutte quelle operazioni iniziate dagli utenti, secondo quanto stabilito dal titolare del conto al momento della nomina. L'AAR può essere interno o esterno, ma sempre uno solo per conto. Gli AAR esterni e interni hanno compiti simili, ma l'AAR interno è una persona appartenente alla stessa entità legale del titolare del conto e deve essere registrato come nuovo utente del conto dal PAR o dal SAR prima di essere nominato. L'AAR esterno invece è un'organizzazione, che deve richiedere di registrarsi all'Amministratore del Registro e che, una volta approvata la richiesta, è a disposizione del PAR o del SAR di qualsiasi conto per essere scelta come AAR. Al momento della nomina dell'AAR, il titolare del conto (o chi per lui) può stabilire quali dei quattro tipi di transazione previste dal regolamento sottoporre alla sua approvazione. È responsabilità del titolare del conto verificare che tale approvazione avvenga nei tempi stabiliti. Diversamente da PAR e SAR, la presenza del rappresentante autorizzato aggiunto **non** è obbligatoria per il conto. L'AAR può quindi essere rimosso o sostituito su richiesta del titolare del conto senza preavviso da parte dell'Amministratore del Registro. Similmente, l'AAR può chiedere all'Amministratore del Registro di essere rimosso dall'elenco del Registro o da un particolare conto senza che sia necessario darne preavviso al titolare del conto

4.7 Accesso al Registro

La homepage del registro fornisce l'accesso pubblico a:

- 1) l'icona di log-in ;
- 2) collegamenti per registrarsi nel Registro come Operatore, Verificatore, Individuo, Organizzazione, Rappresentante Aggiuntivo esterno del conto;
- 3) rapporti pubblici sui conti del Registro.

Gli utenti esistenti possono entrare nel registro cliccando sull'icona di Log-in. Si apre così la pagina di accesso dove si devono inserire il nome utente e la password. L'utente entra così nell'area riservata del Registro.

Per registrarsi come nuovi utenti nel Registro Nazionale, i visitatori del sito dovranno utilizzare il link appropriato nell'area di registrazione. Dovranno poi fornire i dati richiesti dai moduli di registrazione.

4.8 Registrazione e apertura del conto

Gli operatori degli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ET hanno automaticamente a disposizione un conto nel Registro nazionale, al quale viene assegnata una precisa quantità di quote di emissione. Ma chiunque lo desideri, che si tratti di un'azienda, un'associazione o di una persona fisica, può aprire un conto nel Registro nazionale e, di conseguenza, partecipare al mercato delle quote di emissione. L'apertura di un conto nel Registro deve soddisfare le seguenti condizioni:

- fornire i dati richiesti e apposita documentazione comprovante l'identità;
- accettare i termini e le condizioni generali di utilizzo.

Per richiedere l'apertura di un conto nel Registro, occorre registrarsi. La registrazione si effettua on-line tramite il sito del Registro, fornendo le informazioni richieste e facendo click su "invio" alla fine della compilazione del modulo. La registrazione può considerarsi completata solo quando sia pervenuta all'Amministratore anche la necessaria documentazione relativa all'identità dei rappresentanti e del titolare del conto (vedi più avanti). Se non si completa la registrazione con l'invio della documentazione nel tempo richiesto, questa verrà cancellata automaticamente, a meno che l'Amministratore accordi un'estensione dei termini. Una volta completata la registrazione, il processo segue il regolamento dei Registri circa la creazione dei conti e l'invio delle password.

È necessario avvisare l'Amministratore di qualsiasi cambiamento nelle informazioni fornite al momento della registrazione, appena se ne viene a conoscenza.

Esistono due tipi di conti di deposito per gli utenti del Registro: il "conto operatore" e il "conto persona". Il primo è ad uso esclusivo degli Operatori sottoposti a obblighi di legge per la riduzione delle emissioni di gas serra; il secondo può essere aperto da persone giuridiche (Organizzazioni, associazioni, enti, etc.) o da qualsiasi persona fisica (inclusi gli Operatori).

4.8.1 "Conto Operatore" (Operatori e Nuovi Entranti)

Il Regolamento dei Registri prevede che venga creato un "conto operatore" per ogni impianto al quale sia stata rilasciata un'autorizzazione.

Per ciascun "conto operatore" è necessario nominare un PAR un SAR. Il processo di registrazione differisce a seconda che si tratti di Operatori autorizzati o di Operatori nuovi entranti:

- Se l'autorizzazione è stata rilasciata nel corso del 2005, e si è provveduto ad inviare tutta la documentazione richiesta per l'apertura del conto, non occorre effettuare alcuna registrazione: l'Amministratore provvede all'apertura in automatico di tutti i conti. Al momento dell'apertura, username e password personali verranno inviate (in due e-mail separate) al PAR e al SAR di ciascun conto.

- Al contrario, un operatore nuovo entrante deve compilare il modulo di registrazione on-line e provvedere all'invio della seguente documentazione per l'identificazione dei rappresentanti autorizzati:

- a) certificato della CCIAA o visura camerale in cui compaia l'elenco dei Consiglieri d'Amministrazione (necessaria per la verifica dell'identità del Gestore - titolare del conto, che nomina i Rappresentanti Autorizzati);
- b) procura scritta firmata da un Consigliere d'Amministrazione, presente nei documenti di cui alla lettera (a) recante nomina del Primo e Secondo Rappresentante Autorizzato (eventualmente anche del Rappresentante Aggiuntivo), secondo i contenuti minimi riportati in allegato; la procura può essere sottoscritta presso un notaio o meno, secondo le preferenze del Gestore;
- c) copia di validi documenti di identità del firmatario della procura di cui al punto (, del Primo e Secondo Rappresentante Autorizzato (eventualmente anche del Rappresentante Aggiuntivo), recanti firma degli stessi;
- d) stampa del modulo di registrazione compilato sul Registro;
- e) in alternativa a d) inserire nella procura di cui al punto b) un riferimento ai dati forniti all'atto della registrazione sul sito del Registro

Affinché il processo di apertura del conto vada a buon fine è necessario che l'invio della documentazione avvenga entro 20 giorni dalla data di registrazione al seguente indirizzo:

APAT – Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma

All'attenzione del Dott. Riccardo Liburdi

Contenuto minimo della procura di cui al punto (

Il sottoscritto <INSERIRE IL NOME DEL CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE>, Consigliere d'Amministrazione di <INSERIRE LA RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE, COMPRENSIVA DELLA FORMA SOCIETARIA>, Gestore dell'impianto <INSERIRE IL NOME DELL'IMPIANTO>, con autorizzazione ad emettere gas serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE n. <INSERIRE IL NUMERO DI AUTORIZZAZIONE>, autorizza <INSERIRE IL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PRINCIPALE> e <INSERIRE IL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO SECONDARIO> ad operare sul Registro delle quote e delle emissioni, acquistare e vendere quote, trasmettere informazioni, compiere ogni altra operazione richiesta/prevista dal Regolamento CE. 2216/2004.

<In caso sia nominato anche il Rappresentante Autorizzato Aggiuntivo inserire a conclusione della procura la seguente dichiarazione:>

Inoltre si autorizza <INSERIRE NOME DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO AGGIUNTIVO> ad operare sul Registro delle quote e delle emissioni in qualità di Rappresentante Aggiuntivo, avente facoltà di convalida di quanto disposto dai Rappresentanti autorizzati sopra indicati.

Se si richiede l'apertura di più conti con gli stessi rappresentanti nello stesso giorno, è possibile mandare un'unica copia della documentazione relativa a ogni persona che viene nominata come rappresentante autorizzato quel giorno, specificando per quali conti essa è valida; altrimenti, bisogna effettuare tanti invii per quante sono le registrazioni effettuate nei diversi giorni.

Attenzione: durante le fasi di registrazione on-line, è essenziale che l'operatore nuovo entrante prenda nota degli username di PAR e SAR comunicati dal sistema; questi saranno infatti necessari ai rappresentanti, insieme alle password inviategli al momento dell'approvazione dell'apertura del conto, per effettuare il primo accesso.

Importante: qualsiasi conto viene attivato e diventa operativo solo dopo che entrambi i rappresentanti autorizzati avranno effettuato il primo accesso, confermato i dati e cambiato la propria password. Inoltre, il primo rappresentante che accede al conto dovrà necessariamente confermare i dati dell'azienda e accettare i termini e le condizioni del Registro per conto del titolare.

Una volta aperto e attivato il "conto operatore" è necessario nominare un verificatore e, se si vuole, un AAR esterno o interno.

4.8.2 "Conto Persona" (Organizzazioni e Persone)

Qualsiasi persona fisica (maggiorenne) o giuridica può richiedere l'apertura di un "conto persona", fino a un massimo di 99 conti nel Registro.

Per ciascun "conto persona" è necessario nominare un PAR e un SAR. Una volta aperto il conto, è anche possibile nominare un AAR esterno o interno.

Per richiedere l'apertura di un "conto persona" è necessario registrarsi on-line e far pervenire all'Amministratore del Registro la seguente documentazione per l'identificazione del titolare e dei rappresentanti autorizzati del conto:

- in caso di organizzazioni commerciali
 - a. certificato della CCIAA o visura camerale in cui compaia l'elenco dei Consiglieri d'Amministrazione (necessaria per la verifica dell'identità dell'organizzazione - titolare del conto, che nomina i Rappresentanti autorizzati);
 - b. procura scritta firmata da un Consigliere d'Amministrazione, presente nei documenti di cui alla lettera (a) recante nomina del Primo e Secondo Rappresentante Autorizzato, secondo i contenuti minimi riportati in allegato; la procura può essere sottoscritta presso un notaio o meno, secondo le

preferenze dell'organizzazione;

- c. copia di validi documenti di identità del firmatario della procura di cui al punto (b), del Primo e Secondo Rappresentante Autorizzato, recanti firma degli stessi;
 - d. stampa del modulo di registrazione compilato sul Registro;
 - e. in alternativa a (d) inserire nella procura di cui al punto (b) un riferimento ai dati forniti all'atto della registrazione sul sito del Registro;
- in caso di organizzazioni non commerciali:
 - a. copia dello statuto e della delibera di nomina degli amministratori (o di altri documenti che attestino i poteri del soggetto che nomina i Rappresentanti Autorizzati);
 - b. procura scritta firmata da un Rappresentante legale, presente nei documenti di cui alla lettera (a), recante nomina del Primo e Secondo Rappresentante Autorizzato, secondo i contenuti minimi riportati in allegato; la procura può essere sottoscritta presso un notaio o meno, secondo le preferenze dell'organizzazione;
 - c. copia di validi documenti di identità del firmatario della procura di cui al punto (b), del Primo e Secondo Rappresentante Autorizzato, recanti firma degli stessi;
 - d. stampa del modulo di registrazione compilato sul Registro;
 - e. in alternativa a (d) inserire nella procura di cui al punto (b) un riferimento ai dati forniti all'atto della registrazione sul sito del Registro;
 - in caso di individui:
 - a. copia di validi documenti di identità della Persona e dei Rappresentanti Autorizzati, recanti firma degli stessi;
 - b. per individui di nazionalità non italiana è richiesta la copia del passaporto o della carta d'identità, recante la firma degli stessi.

Affinché il processo di apertura del conto vada a buon fine è necessario che l'invio della documentazione avvenga entro 20 giorni dalla data di registrazione al seguente indirizzo:

APAT – Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma

All'attenzione del Dott. Riccardo Liburdi

Contenuto minimo della procura di cui al punto (b) per le organizzazioni commerciali e non

Il sottoscritto <INSERIRE IL NOME DEL CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE>, <INSERIRE "Consigliere d'Amministrazione" O "Rappresentante Legale"> di <INSERIRE LA RAGIONE SOCIALE DELL'ORGANIZZAZIONE, COMPRENSIVA DELLA FORMA SOCIETARIA>, autorizza <INSERIRE IL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PRINCIPALE> e <INSERIRE IL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE

AUTORIZZATO SECONDARIO> ad operare sul Registro delle quote e delle emissioni, acquistare e vendere quote, trasmettere informazioni, compiere ogni altra operazione richiesta/prevista dal Regolamento CE 2216/2004.

Qualora un utente già iscritto nel Registro voglia aprire un “conto persona”, può farlo attraverso l'apposita funzione (vedi par. 3.2.2), provvedendo all'invio della necessaria documentazione.

Se si richiede l'apertura di più conti con gli stessi rappresentanti nello stesso giorno, è possibile mandare un'unica copia della documentazione relativa a ogni persona che viene nominata come rappresentante autorizzato quel giorno, specificando per quali conti essa è valida; altrimenti, bisogna effettuare tanti invii per quante sono le registrazioni effettuate nei diversi giorni.

Attenzione: durante le fasi di registrazione on-line, è essenziale che il richiedente prenda nota degli username di PAR e SAR comunicati dal sistema; questi saranno infatti necessari ai rappresentanti, insieme alle password inviategli al momento dell'approvazione dell'apertura del conto, per effettuare il primo accesso.

Importante: il conto viene attivato e diventa operativo solo dopo che entrambi i rappresentanti autorizzati hanno effettuato il primo accesso, confermato i dati e cambiato la propria password. Inoltre, il primo rappresentante che accede dovrà necessariamente confermare i dati del titolare e accettare i termini e le condizioni del Registro per conto del titolare.

4.9 Registrazione dei Verificatori

Se un Verificatore vuole essere incluso nella lista dei Verificatori del Registro, deve inoltrare all'Amministratore la richiesta di registrazione attraverso il sito del Registro. Affinché la richiesta venga approvata è necessario che il verificatore compaia nell'elenco aggiornato dei verificatori accreditati comunicati all'Amministratore del Registro dall'apposito Ente di Accreditamento o dall'ANC.

Al momento della registrazione, il verificatore deve nominare un rappresentante autorizzato; una volta approvata la registrazione ed effettuato il primo accesso, il rappresentante autorizzato può nominarne un secondo come nuovo utente (che dovrà essere anch'esso approvato).

Contestualmente alla richiesta on-line di registrazione, il Verificatore deve inviare all'Amministratore del Registro la documentazione che permetta l'identificazione sua e del rappresentante autorizzato (se diversa persona). Nello specifico:

- visura camerale in cui compaiano i procuratori (necessaria per la verifica dell'identità del soggetto che nomina il Rappresentante Autorizzato)¹;

¹ Nel caso di verificatore individuo (non Società) non è richiesta la visura camerale.

- procura scritta firmata da un Consigliere d'Amministrazione, presente nei documenti di cui al punto I recante nomina del Rappresentante Autorizzato, secondo i contenuti minimi riportati in allegato; la procura può essere sottoscritta presso un notaio o meno, secondo le preferenze del verificatore;
- copia di validi documenti di identità del Rappresentante Autorizzato, recanti firma dello stesso; per individui di nazionalità non italiana è richiesta la copia del passaporto o della carta d'identità, recante la firma degli stessi.

Contenuto minimo della procura di cui al punto II

Il sottoscritto <INSERIRE IL NOME DEL CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE>, Consigliere d'Amministrazione di <INSERIRE LA RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ, COMPRESIVA DELLA FORMA SOCIETARIA>, autorizza <INSERIRE IL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PRINCIPALE> ad operare sul Registro delle quote e delle emissioni, validare le emissioni annuali degli operatori, trasmettere informazioni, compiere ogni altra operazione richiesta/prevista per i verificatori dal Regolamento CE 2216/2004.

La registrazione può considerarsi completata solo quando sia pervenuta all'Amministratore anche la necessaria documentazione relativa all'identità del Verificatore e del rappresentante autorizzato. Se non si completa la registrazione entro 15 giorni, questa viene cancellata automaticamente, a meno che l'Amministratore accordi un'estensione dei termini.

Una volta completata la registrazione e ottenuta l'approvazione della richiesta, l'Amministratore inserisce il Verificatore nell'elenco dei Verificatori del Registro e invia la password al rappresentante autorizzato.

L'Amministratore avvisa il Verificatore nel momento in cui viene nominato da un Operatore. Se il Verificatore ritiene di non dover essere nominato, è sua responsabilità risolvere la questione direttamente con l'Operatore.

Quando un Operatore inserisce il valore delle emissioni verificate per il proprio conto, il verificatore da lui nominato riceve un avviso affinché possa procedere con l'approvazione di tale valore.

L'Amministratore del Registro può, senza preavviso, rimuovere un Verificatore dall'elenco dei verificatori o sospendere i diritti di accesso al Registro, se ritiene che l'accreditamento del Verificatore non è più valido o se non è stato scelto da alcun Operatore per un periodo di 12 mesi o più.

Se un Operatore desidera rimuovere il Verificatore dal proprio conto, deve contattare l'Amministratore del Registro.

4.10 Registrazione delle Organizzazioni degli AAR

Se si desidera essere nominati come AAR esterno per un conto, è necessario effettuare una richiesta on-line sul sito del Registro all'Amministratore, affinché provveda all'inserimento nell'elenco degli AAR esterni disponibile nel Registro.

Al momento della registrazione, l'AAR deve nominare un rappresentante autorizzato; una volta approvata la registrazione ed effettuato il primo accesso, il rappresentante autorizzato può nominarne un secondo come nuovo utente (che dovrà essere anch'esso approvato).

Contestualmente alla richiesta on-line di registrazione, l'AAR deve inviare all'Amministratore del Registro la documentazione che permetta l'identificazione sua e del rappresentante autorizzato (se diversa persona). Nello specifico:

- visura camerale in cui compaiano i procuratori (necessaria per la verifica dell'identità del soggetto che nomina il Rappresentante Autorizzato);
- procura scritta firmata da un Consigliere d'Amministrazione, presente nei documenti di cui al punto I recante nomina del Rappresentante Autorizzato, secondo i contenuti minimi riportati in allegato; la procura può essere sottoscritta presso un notaio o meno, secondo le preferenze dell'Organizzazione;
- copia di validi documenti di identità del Rappresentante Autorizzato, recanti firma dello stesso; per individui di nazionalità non italiana è richiesta la copia del passaporto o della carta d'identità, recante la firma degli stessi.

Contenuto minimo della procura di cui al punto II

Il sottoscritto <INSERIRE IL NOME DEL CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE>, Consigliere d'Amministrazione di <INSERIRE LA RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ, COMPRESIVA DELLA FORMA SOCIETARIA>, autorizza <INSERIRE IL NOMINATIVO DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PRINCIPALE> ad operare sul Registro delle quote e delle emissioni in qualità di Rappresentante Autorizzato Aggiuntivo secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2216/2004.

La registrazione può considerarsi completata solo quando sia pervenuta all'Amministratore anche la necessaria documentazione relativa all'identità dell'AAR e del rappresentante autorizzato. Se non si completa la registrazione entro 15 giorni, questa viene cancellata automaticamente, a meno che l'Amministratore accordi un'estensione dei termini.

Una volta completata la registrazione e ottenuta l'approvazione della richiesta, l'Amministratore inserisce l'AAR nell'elenco degli AAR esterni del Registro e invia la password al rappresentante autorizzato.

L'AAR esterno è a conoscenza e concorda con il fatto che l'Amministratore darà seguito ad ogni richiesta di un titolare del conto di rimuovere l'AAR esterno da quel conto, senza darne previo avviso all'AAR esterno.

L'Amministratore può, senza preavviso, annullare il diritto di accesso dei rappresentanti autorizzati di qualsiasi AAR esterno che non ha avuto alcuna nomina in qualità di AAR esterno per alcun conto per un periodo di 12 mesi o più.

Se un AAR esterno desidera essere rimosso da un conto, deve contattare l'Amministratore del Registro.

4.11 Termini e condizioni di utilizzo

4.11.1 Quadro giuridico

Il Registro nazionale è un sistema standardizzato e sicuro per la registrazione delle emissioni dei gas a effetto serra, che deve rispondere ai dettami stabiliti dal Regolamento europeo concernente i sistemi nazionali dei registri.

Il regolamento europeo, agli art. 15 e 19, consente all'Amministratore del Registro di esigere che i titolari di un conto di deposito siano conformi alle disposizioni e alle condizioni stabilite, sia per quanto riguarda l'eventuale contributo finanziario, sia per la definizione delle rispettive responsabilità. Le condizioni per l'utilizzo del Registro italiano sono stabilite per decreto ministeriale.

Le condizioni e le modalità di utilizzo definiscono i termini legali in vigore per l'utente. Nel caso di transazioni internazionali, inoltre, l'utente deve tener conto delle disposizioni e delle condizioni stabilite dagli Amministratori dei Registri di altri Paesi.

4.11.2 Normativa europea

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (in particolare l'art.19);
- Decisione n° 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che stabilisce un sistema di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
- Regolamento (CE) n° 2216/2004 della Commissione del 21 dicembre 2004, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Disposizione 280/2004/EG del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, che modifica la Direttiva 2003/87/CE che stabilisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, rispetto ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

4.11.3 Normativa italiana

- DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n.273. Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea (*GU n. 268 del 15-11-2004*).
- DECRETO DIRETTORIALE DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004 N. 273 (*Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 15 novembre 2004*)
- DECRETO DIRETTORIALE IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 1 COMMA 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 273 DEL 12 NOVEMBRE 2004 (*G.U. n. 268 del 15 novembre 2004*)

5 LE FUNZIONI DEL REGISTRO

Chiunque può possedere quote di emissione, a condizione che disponga di un conto nel Registro. Nel Registro, le quote sono registrate nei conti di deposito in seguito ad assegnazione o a trasferimenti effettuati dai titolari dei conti. Come si è visto, ogni Paese deve avere un proprio Registro e i diversi Registri comunicano tra loro attraverso il Registro centrale della Commissione (CITL), permettendo così il trasferimento di quote anche tra Registri di diversi Paesi.

L'Autorità Nazionale Competente (ANC) apre automaticamente nel Registro un conto di deposito per ogni impianto previsto dal Piano Nazionale di Allocazione e in possesso di un'autorizzazione valida, e vi riversa il numero di quote stabilito **entro il 28 febbraio di ogni anno**. Ciascun Operatore, una volta attivato il conto, deve nominare un verificatore che inserisca le emissioni annuali verificate per l'impianto, o approvi quelle inserite dall'Operatore. Il conto di deposito dell'Operatore serve ad tenere, acquistare, vendere, cancellare, restituire, le quote di emissione, e dichiarare le emissioni verificate.

Oltre agli operatori con obblighi di legge, chiunque lo desideri (persona fisica o giuridica) può richiedere l'apertura di un conto di deposito nel Registro, completando la registrazione on-line e inviando la necessaria documentazione. Il conto di deposito della Persona serve ad tenere, acquistare, vendere, cancellare, le quote di emissione.

Tutti i titolari di un conto di deposito devono nominare un primo (PAR) e un secondo (SAR) rappresentante autorizzato che gestiscano le quote presenti sul conto in nome del titolare. Il PAR è il cosiddetto utente amministratore che, oltre alle altre funzioni, può gestire i dati degli altri utenti del conto, controllarne il diritto di accesso, e creare nuovi utenti. Il titolare di un conto può anche nominare un rappresentante autorizzato aggiunto (AAR), interno o esterno, il cui consenso è richiesto in relazione ad alcune operazioni effettuate sul conto dal PAR o dal SAR.

I verificatori e gli AAR esterni devono nominare almeno un rappresentante autorizzato che operi per loro conto nel Registro.

I rappresentanti autorizzati, nominati dai titolari dei conti dai Verificatori e dagli AAR esterni, sono coloro che hanno accesso al conto nel Registro e vi operano in nome del titolare. Devono essere persone fisiche e anche coincidere con il titolare (se persona fisica).

Nei paragrafi che seguono verranno illustrate tutte le operazioni che i rappresentanti autorizzati possono effettuare su un conto, nello stesso ordine in cui sono presentate nel Registro per facilitarne la comprensione e il successivo utilizzo.

5.1 *Gestione dei dati personali*

5.1.1 Cambia la mia password

Al momento dell'apertura del conto, il rappresentante autorizzato riceve per posta elettronica all'indirizzo comunicato una password generata in automatico dal sistema. Effettuato il primo accesso e confermati i propri dati, il sistema richiederà all'utente di cambiare la password ricevuta. La nuova password dovrà essere di tipo alfanumerico ed avere almeno 8 caratteri. Il sistema richiede che la password venga cambiata almeno ogni due mesi. Qualsiasi utente al quale non sia stato interdetto l'accesso al Registro, potrà cambiare la propria password quando lo desidera tramite questa funzione. Per motivi di sicurezza la nuova password dovrà differire dalle ultime 10 utilizzate.

5.1.2 Aggiorna i miei dati personali

Ogni utente di un conto può modificare i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, fax, indirizzo e-mail) utilizzando questa funzione nel Registro.

5.1.3 Cambia il mio username

Lo username del rappresentante autorizzato per effettuare il primo accesso è comunicato dall'Amministratore del Registro per posta elettronica (nel caso degli Operatori) o dal sistema durante la fase di registrazione (nel caso di Organizzazioni, Persone, Verificatori, AAR esterni). Effettuato il primo accesso e confermati i propri dati, è possibile cambiarlo a proprio piacimento per facilitarne la memorizzazione tramite questa funzione. Lo username scelto deve essere unico ed avere tra gli 8 e i 16 caratteri alfanumerici (senza distinzione tra maiuscole e minuscole)

5.1.4 Aggiorna i dati della mia organizzazione e il suo contatto principale

Gli utenti di un conto **non** possono effettuare direttamente nel Registro modifiche relative ai dati del Gestore o dell'Organizzazione (ragione sociale / nome, indirizzo, telefono, fax, contatto principale), ma devono rivolgersi all'Amministratore del Registro che provvederà all'aggiornamento dei dati, qualora lo ritenga necessario.

5.2 Gestione del conto

5.2.1 Nomina il Verificatore

È responsabilità dell'Operatore nominare un verificatore che approvi il valore delle emissioni annuali dichiarate per quel conto (impianto). L'operatore deve inoltre assicurarsi che il Verificatore adempia ai suoi compiti di verifica e convalida delle emissioni nei tempi previsti dal Regolamento dei Registri.

Si procede alla nomina attraverso questa funzione, selezionando dall'elenco di Verificatori disponibile nel Registro. Per essere disponibile nell'elenco, un Verificatore dovrà precedentemente registrarsi attraverso il sito.

Se il Verificatore non accetta la nomina o la rifiuta in un secondo momento, o se l'Amministratore rimuove il Verificatore dal Registro, l'Operatore deve nominarne un nuovo Verificatore.

Un Verificatore può chiedere all'Amministratore che la sua nomina venga rimossa da un conto, o di essere egli stesso rimosso dalla lista di tutti i Verificatori disponibili. L'Amministratore può dar seguito a questa richiesta senza preavvisare l'Operatore.

5.2.2 *Apri un nuovo conto*

Si può creare un qualsiasi numero di conti di deposito dell'operatore, ma solo fino a 99 conti di deposito della persona per ciascuna entità legale. La tipologia di conto deve essere appropriata all'entità legale che richiede l'apertura. Questa funzione è utilizzata per aprire un nuovo conto: occorre specificare il nome del conto, fornire indicazione dei due rappresentanti autorizzati per il nuovo conto e, se necessario, inviare la relativa documentazione.

5.2.3 *Aggiorna i dati del conto*

Gli utenti di un conto **non** possono effettuare direttamente nel Registro modifiche relative ai dati dell'impianto (nome, attività, referente, indirizzo), ma devono rivolgersi all'Amministratore del Registro che provvederà all'aggiornamento dei dati, qualora lo ritenga necessario. L'Amministratore non può in ogni caso cambiare l'identificativo dell'impianto.

Gli utenti di un conto possono modificare i dati del conto (nome del conto, assegnazione ruoli di PAR e SAR). Né gli utenti del conto né l'Amministratore del Registro possono cambiare l'identificativo del conto.

5.2.4 *Chiudi il conto*

Il titolare di un conto può decidere di chiudere un proprio "conto persona" utilizzando questa funzione del Registro. Per poter chiudere un "conto operatore" è necessario che l'impianto al quale il conto fa riferimento risulti adempiente agli obblighi di legge (restituzione delle quote).

Un conto non può essere chiuso se contiene quote o unità di Kyoto, che vanno quindi prima trasferite.

Se su un conto non sono presenti quote di emissione e non sono state fatte transazioni negli ultimi 12 mesi, l'Amministratore del Registro avvisa il titolare di quel conto che esso verrà chiuso. Il titolare del conto ha tempo 60 giorni dal ricevimento della notifica per chiedere, se lo desidera, che il conto resti aperto; se non saranno pervenute richieste in tal senso nel periodo specificato, l'Amministratore del Registro provvede alla chiusura.

Un conto che è stato chiuso non può essere riaperto.

L'Amministratore del Registro può sospendere l'accesso ad un utente, chiuderne o bloccarne il conto secondo i criteri stabiliti nel Regolamento dei Registri. In particolare, se:

- l'utente tenta di utilizzare un conto al quale non ha diritto di accesso;
- l'utente tenta di utilizzare delle funzioni del conto per le quali non è stato designato;
- l'utente tenta ripetutamente di accedere al sistema con uno username non valido, o di utilizzare l'identificativo di un altro senza permesso;
- l'utente mette a repentaglio o tenta di mettere a repentaglio la sicurezza delle informazioni del Registro;
- l'apparato, i programmi, i sistemi o le connessioni di comunicazione utilizzati dall'utente provocano danni o guasti, o comunque minano l'operatività del Registro;
- l'utente utilizza il conto per attività illegali o contro la morale, o in modo da poter danneggiare il sistema dei Registri, l'utente di un altro conto o persone esterne.

5.2.5 Visualizza il bilancio del conto

Questa funzione permette di vedere il dettaglio delle unità presenti nel conto selezionato e il saldo delle unità trasferibili

5.2.6 Visualizza il conto

Questa funzione permette di vedere i dati del conto e tutte le transazioni riguardanti il conto selezionato, che comprendono: trasferimento interno, trasferimento esterno, allocazione, cancellazione volontaria, e restituzione delle quote.

Ogni transazione può essere visualizzata in dettaglio (con tutte le informazioni relative a venditore, acquirente, e alla transazione stessa). La ricerca può essere fatta per numero, tipo, data/ora, stato, organizzazione, numero di conto, debito o credito.

5.2.7 Report del conto

È possibile generare dei report del conto in formato pdf, excel, e csv. Possono essere prodotti report relativamente a: unità presenti nel conto, dati del conto, dati dell'organizzazione, transazioni incomplete, transazioni complete, trasferimenti.

5.2.8 Nomina l'AAR

Questa funzione permette all'utente di nominare un AAR interno o esterno affinché approvi alcune transazioni prima che vengano inviate al CITL.

Le transazioni che l'AAR deve approvare vengono scelte in questa fase e possono essere tutte, alcune o una delle seguenti transazioni: trasferimento interno, trasferimento esterno, restituzione di quote (EAU), cancellazione volontaria, restituzione di crediti (CER, ERU).

Per nominare un AAR interno, l'utente deve innanzitutto inserirlo come nuovo utente del conto che deve essere accettato dall'Amministratore del registro (vedi "Crea un nuovo utente").

Per nominare un AAR esterno, l'utente deve sceglierlo dall'elenco degli AAR esterni del Registro. L'Amministratore del Registro non è responsabile per l'eventuale inosservanza degli accordi presi tra il titolare del conto e l'AAR.

La richiesta deve essere accolta dall'AAR scelto prima di divenire effettiva. In caso di diniego, il titolare del conto dovrà affrontare la questione direttamente con l'AAR.

L'utente può anche rimuovere o cambiare un AAR esistente, o il tipo di transazioni che deve approvare, ricordando che ciascun conto può avere al massimo un AAR alla volta. Se si decide di rimuovere un AAR, tutte le transazioni in attesa di approvazione vengono automaticamente inviate al CITL. Se invece si decide di cambiarlo, le transazioni in attesa di approvazione verranno trasferite al nuovo AAR quando avrà accettato l'incarico. Un AAR rimosso non ha più diritti relativamente al conto.

5.2.9 Proponi il trasferimento di impianto

Se cambia l'Operatore di un impianto, il conto deve essere trasferito al nuovo Operatore. Per fare questo, occorre cambiare le informazioni relative al titolare del conto.

Questa funzione dà la possibilità a un utente di trasferire un impianto/autorizzazione ad un'altra entità legale, mantenendo le quote sul conto. Nel caso l'Amministratore del Registro renda questa funzione esclusivamente amministrativa, si dovrà seguire la procedura sotto indicata:

l'Operatore precedente (tramite il PAR o il SAR) contatta l'Amministratore del Registro per chiedere il cambio di identità del titolare del conto. Dovranno essere fornite le necessarie informazioni riguardo la nuova identità e i nuovi rappresentanti autorizzati del conto. Il vecchio titolare del conto può anche chiedere che venga messo a disposizione o meno del nuovo titolare, l'elenco di tutte le passate transazioni.

Quando tutta la documentazione sarà pervenuta e l'autorizzazione sarà stata trasferita, l'Amministratore del Registro provvederà a cambiare l'identità del titolare del conto. Da quel momento il PAR e il SAR del precedente Operatore perderanno il loro diritto di accesso al conto, mentre i nuovi PAR e SAR e il titolare del conto seguiranno le stesse procedure che per l'apertura di un nuovo conto (primo accesso, conferma dei dati, accettazione dei termini e delle condizioni, nomina del verificatore e di un eventuale AAR).

Se solo parte di un impianto viene trasferita ad un nuovo Operatore, deve essere aperto un nuovo conto di deposito per quella parte di impianto che riceve una nuova autorizzazione. L'Amministratore del Registro apre il conto ma non provvede a trasferire sul nuovo conto le quote corrispondenti a quella parte di impianto: questo trasferimento deve essere concordato tra il vecchio e il nuovo Operatore.

5.2.10 Accetta il trasferimento di impianto

Affinché il trasferimento sia concluso, il nuovo Operatore deve accettare il trasferimento tramite questa funzione.

5.3 Adempimento

5.3.1 Proponi le emissioni

Entro il 31 Marzo di ogni anno, ciascun Operatore dichiara nel Registro le emissioni verificate del proprio impianto tramite questa funzione. Successivamente il Verificatore da lui scelto conferma, sempre tramite il Registro, il valore inserito.

In alternativa, il Verificatore può inserire direttamente il valore delle emissioni verificate per un determinato impianto per conto dell'Operatore, se così è stato concordato.

5.3.2 Approva le emissioni

Questa funzione è disponibile solo per i Verificatori e per l'Amministratore del Registro affinché approvino o meno il valore delle emissioni verificate dichiarato dall'Operatore.

5.3.3 Visualizza le nomine del Verificatore

Questa funzione è disponibile solo per i Verificatori e per l'Amministratore del Registro affinché possano visionare l'elenco degli Operatori che hanno scelto un determinato Verificatore, con i rispettivi dati generali, la storia delle emissioni verificate dell'impianto, e lo stato della dichiarazione delle emissioni.

5.3.4 Restituisci le quote

Entro il 30 Aprile di ogni anno, un Operatore per essere conforme deve restituire un numero di quote e unità di Kyoto uguale (o maggiore) alle emissioni verificate dichiarate per quel periodo. La restituzione può avvenire in più fasi, utilizzando ogni volta questa funzione del Registro, ma deve essere completata entro la scadenza prevista.

Se un Operatore non restituisce le quote relative ad un anno ad Aprile dell'anno successivo, dovrà pagare una sanzione di 40 € per ogni quota non restituita. È bene sottolineare che, anche avendo pagato la multa, l'Operatore avrà comunque l'obbligo di restituire le quote mancanti insieme a quelle che dovrà restituire l'anno successivo.

L'Operatore può restituire quote Italiane o di qualsiasi altro Paese che partecipa all'EU ETS. Le quote sono valide per adempiere agli obblighi del periodo di ET per il quale sono state emesse e non è permesso trasferire quote del periodo di ET europeo al successivo periodo di Kyoto. Al contrario, dopo il primo periodo di adempimento di Kyoto (2008-2012), sarà possibile trasferire le quote rimaste al secondo periodo di adempimento, nel seguente modo: l'Autorità competente sostituirà nei conti degli Operatori le quote inutilizzate del precedente periodo (cioè quelle non restituite e non cancellate volontariamente), cancellandole e rilasciandone un'uguale quantità per il nuovo periodo sui rispettivi conti.

Questo significa, ad esempio, che le quote rilasciate per il periodo di ET europeo (2005-2007) possono essere utilizzate al massimo fino ad Aprile 2008, dato che l'obbligo di restituzione per il 2007 cadrà in quel periodo. Nel caso che un Operatore non restituisca tutte o parte delle quote del 2007 ad Aprile 2008, oltre al pagamento della multa, dovrà restituire le quote mancanti del 2007 e quelle del 2008 ad Aprile 2009. Ma per quella data non saranno più disponibili quote dell'ET europeo. Sebbene quindi, le unità di Kyoto non siano normalmente utilizzabili per adempiere agli obblighi dell'ET europeo, il caso descritto rappresenta un'eccezione: le unità di Kyoto possono essere utilizzate ad Aprile 2009 per adempiere alla mancata restituzione dell'Aprile 2007.

Infine, mentre durante un determinato periodo di adempimento, per la restituzione possono essere utilizzate le quote rilasciate in qualsiasi anno, compreso l'anno corrente, per la restituzione delle quote relative alle emissioni dell'ultimo anno dell'ET europeo (2007), non sarà possibile utilizzare le unità del periodo successivo (primo periodo di adempimento di Kyoto).

5.3.5 *Visualizza la storia delle emissioni*

Questa funzione permette di vedere, inserendo l'identificativo di un impianto al quale si ha accesso, il dettaglio delle emissioni verificate dichiarate per l'impianto in un determinato anno.

5.4 *Gestione degli utenti*

5.4.1 *Richiedi un nuovo utente*

Questa funzione serve al titolare di un conto, al Verificatore, o all'AAR esterno, per chiedere all'Amministratore del Registro di approvare la creazione di un nuovo utente.

La richiesta può considerarsi completata solo quando sia pervenuta all'Amministratore anche la necessaria documentazione relativa all'identità del nuovo utente. Se tale documentazione non giunge entro 20 giorni dalla data della richiesta via web, questa viene cancellata automaticamente, a meno che l'Amministratore accordi un'estensione dei termini.

Una volta completata la richiesta, se l'Amministratore considera la documentazione valida, approverà il nuovo utente e una password verrà inviata in automatico. Si ricordi che lo username è a conoscenza di colui

che ha effettuato la richiesta via web, che deve quindi comunicarlo al nuovo utente per consentirgli l'accesso.

5.4.2 Elimina un utente

Un utente può essere eliminato utilizzando questa funzione del Registro. Un utente non può eliminarsi da sé, ma deve essere eliminato da un altro utente dello stesso conto o registrazione.

Se l'utente è un PAR o un SAR, prima di eliminarlo è necessario nominare un nuovo PAR o un nuovo SAR in sostituzione, per quel conto. Questo può essere fatto tramite la funzione "aggiorna i dati del conto", utilizzando l'opzione "aggiorna i ruoli". Nel caso dell'AAR, se si vuole mantenere un AAR per il conto, se ne deve nominare uno nuovo tramite la funzione "nomina un AAR".

5.4.3 Promuovi/declassa un utente

Questa funzione permette all'utente di vedere ed eventualmente modificare il diritto di accesso alle funzioni del conto di altri utenti all'interno della stessa entità legale. L'utente non può modificare il proprio diritto di accesso da sé. Il diritto di accesso si distingue in "Utente" e "Super-utente".

5.4.4 Riattiva la password di un utente

Questa funzione permette ad un utente di ricreare la password di altri utenti all'interno della stessa entità legale. Quando viene utilizzata questa funzione, il Registro genera in automatico una nuova password e la invia all'indirizzo e-mail dell'utente per il quale è stata richiesta. Solo quest'utente verrà informato della nuova password.

Questa funzione non può essere utilizzata per rinnovare la propria password, nel qual caso deve essere utilizzata la funzione "Cambia la password".

5.5 Gestione delle transazioni

5.5.1 Proponi una transazione

Questa funzione permette all'utente di iniziare una transazione interna o esterna. Una transazione interna avviene tra conti all'interno dello stesso Registro; una transazione esterna avviene tra conti appartenenti a diversi Registri.

Il trasferimento di quote è sempre avviato da chi vende. Il venditore deve conoscere il numero del conto del ricevente per poterlo inserire nel campo dove viene richiesto. Se il conto ricevente fa parte del Registro italiano, è possibile visualizzare alcune informazioni relative a quel conto, inserendo solo il numero del conto.

Per considerare il trasferimento concluso, occorre attendere la conferma del CITL; generalmente questa conferma arriva nel giro di pochi attimi, ma può tardare anche fino a un massimo di 24 ore.

Le unità che debbono essere trasferite vengono selezionate automaticamente dal sistema, che permette comunque di specificare, oltre alla quantità, il paese di origine, il tipo, e il periodo di adempimento delle unità da trasferire (queste indicazioni possono anche rimanere generiche, lasciando che la selezione sia casuale).

In alternativa, le specifiche unità da trasferire possono essere scelte manualmente dall'utente. Utilizzando questa sottofunzione, viene mostrato un elenco dei diversi tipi di unità con il relativo saldo disponibile: si può scegliere la quantità di unità che si vuole trasferire per ciascun tipo. Tra le quote scelte di un determinato tipo, inoltre, è possibile selezionare specifici blocchi di unità: viene mostrato un elenco di tutti i blocchi di unità presenti nel conto e da questo l'utente può indicare quante unità in ogni blocco vuole che siano trasferite.

5.5.2 Proponi la cancellazione

Dopo la restituzione da parte degli Operatori, l'Autorità competente cancella le quote restituite in proporzione alle emissioni verificate. Oltre a questa cancellazione ad opera dell'ANC, anche una persona giuridica o fisica titolare di un conto può effettuare una cancellazione volontaria delle proprie quote tramite questa funzione del Registro.

Una volta cancellate, le quote non possono essere più utilizzate per il trasferimento o gli obblighi di adempimento. Tutte le quote cancellate vengono trasferite sul conto delle cancellazioni volontarie del periodo appropriato.

Le unità che si vuole cancellare vengono selezionate automaticamente dal sistema, che permette comunque di specificare, oltre alla quantità, il paese di origine, il tipo, e il periodo di adempimento delle unità da trasferire (queste indicazioni possono anche rimanere generiche, lasciando che la selezione sia casuale).

In alternativa, le specifiche unità da cancellare possono essere scelte manualmente dall'utente. Utilizzando questa sottofunzione, viene mostrato un elenco dei diversi tipi di unità con il relativo saldo disponibile: si può scegliere la quantità di unità che si vuole cancellare per ciascun tipo. Tra le quote scelte di un determinato tipo, inoltre, è possibile selezionare specifici blocchi di unità: viene mostrato un elenco di tutti i blocchi di unità presenti nel conto e da questo l'utente può indicare quante unità in ogni blocco vuole che siano cancellate.

La cancellazione non deve essere confusa con la restituzione delle quote: la cancellazione in pratica comporta la rimozione delle quote dal mercato. Quattro mesi dopo la chiusura di un periodo di ET, l'Autorità competente cancellerà le quote appartenenti a quel periodo, indipendentemente dal fatto che le quote siano trasferibili e disponibili nel corso del periodo successivo, o meno. Se le quote inutilizzate possono essere trasferite al periodo successivo, la procedura prevede che le quote in questione vengano cancellate e un uguale numero di nuove quote sia rilasciato nel periodo successivo.

5.5.3 *Proponi la conversione*

Questa funzione serve per richiedere all'Amministratore del Registro di operare un processo di conversione per creare ERU per i progetti di Joint Implementation.